

Cumulabilità Conto Termico 3.0: quando il cumulo è ammesso

SINTESI OPERATIVA

Il Conto Termico 3.0 vieta il cumulo con altri incentivi statali sugli stessi costi, ma ammette fondi di garanzia, rotazione e contributi in conto interesse. PA ed ETS non economici possono sommare finanziamenti pubblici su edifici propri fino al 100% della spesa; imprese ed ETS economici devono rispettare le intensità massime di aiuto. Persone fisiche e condomini restano soggetti alla regola ordinaria, mentre ESCO, CER e gruppi di autoconsumo seguono le regole del beneficiario. Dopo la riapertura del portale GSE, le pratiche sospese beneficiano di 40 giorni aggiuntivi.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

La cumulabilità del Conto Termico 3.0 non risponde a una regola uniforme, ma si articola in modo diverso a seconda del soggetto beneficiario, della natura dell'incentivo concorrente e del tipo di edificio interessato. Il principio generale vieta il cumulo con altri incentivi statali sugli stessi costi, ma la norma – l'art. 17 del D.M. 7 agosto 2025 – lascia fuori dal divieto i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Le pubbliche amministrazioni e gli ETS non economici godono di una deroga importante: possono cumulare più finanziamenti pubblici, anche statali, su edifici propri e direttamente utilizzati, purché il totale non superi il 100% della spesa ammissibile. Le imprese e gli ETS economici, invece, devono fare i conti con le intensità massime di aiuto del Titolo V del decreto, che fissano tetti percentuali differenziati per dimensione aziendale e localizzazione geografica. Persone fisiche e condomini restano ancorati alla regola generale, mentre ESCO, CER e gruppi di autoconsumo seguono le regole del soggetto per conto del quale operano. Dopo la sospensione del portale del 3 marzo 2026, il GSE ha riaperto il sistema il 13 aprile, riconoscendo una proroga straordinaria di 40 giorni per le pratiche con termine di 90 giorni cadente nel periodo di inattività.

LA REGOLA DI BASE SUL DIVIETO DI CUMULO

Il punto di partenza è l'art. 17 del D.M. 7 agosto 2025. Gli incentivi del Conto Termico 3.0 spettano solo per interventi che non ricevono altri incentivi statali. La norma lascia salve tre eccezioni: fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse.

La formula sembra semplice. Nella pratica lo è molto meno. Il GSE, con la FAQ KB0017765 del 5 marzo 2026, ha chiarito che il cumulo si verifica quando più agevolazioni colpiscono lo stesso investimento e gli stessi costi ammissibili. Non basta, quindi, guardare il nome dell'incentivo. Occorre capire quale spesa finanzia.

Si consideri un intervento su una centrale termica. Se una misura finanzia la sostituzione del generatore e un'altra copre una spesa diversa, chiaramente separata e documentata, il ragionamento cambia. Se invece entrambe insistono sulla medesima fattura, il rischio di cumulo diventa concreto. Ed è su questo incrocio che il GSE può intervenire.

Per incentivi statali si intendono le agevolazioni erogate da amministrazioni centrali dello Stato. Rientrano nella categoria anche misure fiscali come i crediti d'imposta nazionali, tra cui il credito d'imposta Transizione 5.0. Il punto è delicato: una misura fiscale nazionale non diventa neutra solo perché non arriva come bonifico diretto al beneficiario.

IL CONTRIBUTO RESTA UN AIUTO IN CONTO CAPITALE

Il Conto Termico 3.0 sostiene interventi di piccole dimensioni per l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Lo strumento opera con un contributo a fondo perduto, calcolato in funzione dell'intervento e delle spese ammissibili.

In via ordinaria, l'incentivo può arrivare fino al 65% della spesa. La copertura può salire al 100% per alcune situazioni pubbliche ad alta rilevanza sociale: edifici di Comuni fino a 15.000 abitanti, scuole, ospedali e strutture sanitarie pubbli-

che del Servizio sanitario nazionale.

L'erogazione avviene, di regola, in rate annuali costanti tra due e cinque anni. Se l'incentivo non supera € 15.000, il pagamento avviene in un'unica soluzione. Per alcune categorie, soprattutto pubbliche amministrazioni ed ETS non economici in accesso diretto, l'erogazione unica può operare anche oltre tale soglia.

Qui nasce un primo equivoco frequente. La percentuale del Conto Termico non coincide sempre con il limite massimo di cumulo. Per le imprese, ad esempio, il calcolo deve passare dalle intensità di aiuto. Per le amministrazioni pubbliche, invece, il confine è spesso il 100% della spesa a fondo perduto.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ETS NON ECONOMICI

Per le pubbliche amministrazioni e per gli ETS non economici assimilati alle PA, la disciplina è più favorevole. Quando l'intervento riguarda edifici di proprietà del soggetto e direttamente utilizzati, il Conto Termico 3.0 può convivere con altri finanziamenti pubblici, anche statali.

La deroga non è illimitata. Il totale dei contributi a fondo perduto non può superare il 100% delle spese ammissibili. Questo significa che l'intervento può essere interamente coperto, ma non può generare un sovr FINANZIAMENTO.

Esempio pratico. Un Comune di 9.000 abitanti realizza lavori su una scuola comunale per € 320.000. Riceve un contributo regionale di € 90.000 e può accedere al Conto Termico. Se l'incentivo teorico fosse pari a € 260.000, il contributo effettivamente riconoscibile dovrebbe fermarsi a € 230.000. Oltre quella soglia si supererebbe il 100% della spesa.

La stessa logica può interessare fondi europei, contributi regionali, risorse provinciali e PNRR. Serve però una ricostruzione ordinata della spesa. Senza una tabella di riconciliazione tra fatture, voci agevolate e contributi ottenuti, il rischio istruttorio aumenta.

Diverso il caso degli edifici privati utilizzati dalla pubblica amministrazione in forza di un diritto di godimento. In questa ipotesi, la deroga si restringe. Il cumulo con incentivi statali non opera con la stessa ampiezza prevista per gli edifici di proprietà.

IMPRESE ED ETS ECONOMICI

Per imprese ed ETS economici il tema cambia natura. Non basta chiedersi se l'incentivo concorrente sia statale o meno. Occorre verificare anche i limiti di intensità di aiuto previsti dal Titolo V del D.M. 7 agosto 2025, che recepisce i criteri del Regolamento UE 651/2014 (GBER).

Il Conto Termico 3.0 può cumularsi con incentivi pubblici non statali – regionali, locali o europei. Il cumulo è ammesso anche sugli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, ma solo finché non supera l'intensità massima applicabile.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	INTENSITÀ BASE	MAGGIORAZIONI POSSIBILI
Efficienza energetica, singolo intervento	25% dei costi ammissibili	+20% piccole imprese, +10% medie imprese, +15% zone 107.3.a) TFUE, +5% zone 107.3.c) TFUE, +15% se il miglioramento energetico raggiunge almeno il 40%
Efficienza energetica, multi-intervento	30% dei costi ammissibili	Stesse maggiorazioni previste per gli interventi di efficienza energetica
Produzione di energia termica da fonti rinnovabili	45% dei costi ammissibili	+20 punti percentuali per piccole imprese, +10 punti percentuali per medie imprese

Un caso aiuta. Una piccola impresa campana sostiene € 100.000 per un intervento di efficienza energetica singolo. La soglia base è 25%. A questa si aggiunge il 20% per la dimensione d'impresa e il 15% per la localizzazione in zona assistita ex art. 107 §3(a) TFUE. Il tetto teorico arriva quindi al 60%.

Se l'impresa riceve un contributo regionale di € 18.000 sulle stesse spese, il Conto Termico non potrà essere letto in modo isolato. Il totale degli aiuti dovrà restare entro € 60.000. In questo schema, lo spazio residuo massimo sarebbe pari a € 42.000.

La risposta sarebbe diversa in presenza di Transizione 5.0 sugli stessi costi. Trattandosi di agevolazione statale, il divieto generale torna centrale. Il Conto Termico 3.0, in quel caso, non dovrebbe essere usato per finanziare il medesimo investimento.

PERSONE FISICHE E CONDOMINI

Per persone fisiche e condomini resta ferma la regola ordinaria. Il Conto Termico 3.0 non è cumulabile con altri incentivi statali sulle stesse spese, salve le eccezioni già viste. Il riferimento tipico, nella prassi, è il rapporto con le detrazioni fiscali nazionali come l'Ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013): si tratta, al pari del Conto Termico, di un incentivo statale, e il cumulo sui medesimi costi è quindi escluso per definizione.

Un condominio che sostituisce l'impianto di riscaldamento non può finanziare la stessa spesa con Conto Termico e detrazione fiscale statale. Dovrà scegliere la strada più coerente con tempi, capienza fiscale, liquidità e documentazione disponibile. Sembra un dettaglio amministrativo. In realtà può cambiare l'intera convenienza economica.

Resta ammesso il coordinamento con gli incentivi per la condivisione dell'energia disciplinati dal decreto CACER, nei limiti della normativa di settore. Occorre però attenzione alle quote d'obbligo e agli impianti già finanziati oltre determinate soglie. Il GSE richiama proprio questi vincoli nelle indicazioni operative.

ESCO, CER E GRUPPI DI AUTOCONSUMO

Quando l'intervento passa da una ESCO, da una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) o da un gruppo di autoconsumo collettivo, non nasce una disciplina autonoma. Il soggetto che opera come responsabile applica i limiti del beneficiario per conto del quale agisce.

Questo passaggio è più importante di quanto sembri. Una ESCO che interviene per una pubblica amministrazione non segue automaticamente la disciplina delle imprese. Allo stesso modo, se agisce per un soggetto privato, deve rispettare le regole applicabili a quel soggetto.

La corretta qualificazione del soggetto ammesso va quindi fatta prima della domanda. Non dopo. Il contratto, la disponibilità dell'immobile, la titolarità delle spese e la destinazione dell'edificio devono parlare la stessa lingua. Quando questi elementi non coincidono, l'istruttoria si complica.

LA DICHIARAZIONE DEGLI ALTRI INCENTIVI

Il soggetto responsabile deve dichiarare nel Portale CT 3.0 gli altri incentivi pubblici ricevuti o richiesti. Per le imprese questo passaggio comprende, quando previsto, i codici COR presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e nel SIAN.

La dichiarazione non è un adempimento formale da liquidare in fretta. Serve al GSE per verificare sia il divieto di cumulo con incentivi statali sia il rispetto delle intensità di aiuto. Un'omissione può pesare, soprattutto se emergono contributi già registrati nelle banche dati pubbliche.

Nella prassi conviene preparare una scheda interna prima dell'invio. La scheda dovrebbe indicare: fatture, spese ammissibili, incentivo richiesto, eventuali altri contributi, origine statale o non statale, codici RNA, quota imputata agli stessi costi e quota riferita a costi diversi.

SOGGETTO	REGOLA OPERATIVA	PUNTO CRITICO
PA ed ETS non economici	Cumulo ampio su edifici propri e direttamente utilizzati, fino al 100% della spesa	Verificare proprietà, utilizzo diretto e assenza di sovr FINANZIAMENTO

SOGGETTO	REGOLA OPERATIVA	PUNTO CRITICO
Imprese ed ETS economici	Cumulo con incentivi pubblici non statali nei limiti dell'intensità di aiuto (Titolo V DM 7/8/2025 – GBER)	Controllare Titolo V, codici COR e costi coincidenti
Persone fisiche e condomini	Divieto di cumulo con incentivi statali sulle stesse spese	Attenzione al rapporto con Ecobonus e detrazioni fiscali nazionali
ESCO, CER e autoconsumo collettivo	Si applicano i limiti del soggetto per conto del quale operano	Qualificare correttamente il beneficiario sostanziale prima della domanda

LA RIAPERTURA DEL PORTALE E I TERMINI

Dopo la sospensione comunicata il 3 marzo 2026, il portale è tornato operativo dal 13 aprile 2026 per le istanze in accesso diretto. La riapertura riguarda privati, imprese, ETS e pubbliche amministrazioni, ma solo per domande presentate dopo la conclusione dei lavori. Il GSE ha contestualmente comunicato la rimodulazione dei limiti di spesa annua cumulata per il 2026, un elemento da tenere presente per la capienza residua disponibile a nuove domande.

Per le imprese resta disponibile la funzionalità dedicata alla valutazione preliminare. Questo punto non va sottovalutato. Ai sensi dell'art. 25 del D.M. 7 agosto 2025, per gli interventi delle imprese la richiesta preliminare deve precedere l'avvio dei lavori: si tratta di una condizione di accesso sostanziale, non di un mero adempimento formale.

Il GSE, con la FAQ KB0017802 del 13 aprile 2026, ha previsto una proroga di 40 giorni per le domande in accesso diretto quando il termine di 90 giorni dalla fine lavori cadeva nel periodo di sospensione del portale, dal 3 marzo al 12 aprile 2026. La proroga si applica anche alle richieste con fine lavori tra il 25 dicembre 2025 e il 12 aprile 2026.

Per queste pratiche, in fase di compilazione, può essere necessario indicare come data di conclusione dell'intervento quella di presentazione della domanda. La regola serve solo a superare l'effetto tecnico della sospensione. Non autorizza a riscrivere liberamente la cronologia dei lavori.

IL NODO DEI CERTIFICATI BIANCHI

Il Conto Termico 3.0 non è cumulabile con i certificati bianchi (Titoli di Efficienza Energetica – TEE). Il GSE collega il divieto all'art. 16 del D.M. 21 luglio 2025. La ragione è precisa: i TEE non possono cumularsi con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas.

Chi valuta interventi su impianti termici, processi produttivi o riqualificazioni energetiche deve quindi scegliere con anticipo il canale agevolativo. La decisione non può essere lasciata alla fase finale. A lavori conclusi, molte scelte documentali risultano ormai difficili da correggere.

GLI ERRORI DA EVITARE PRIMA DELLA DOMANDA

Il primo errore è considerare il cumulo come una semplice somma di percentuali. Non funziona così. Prima si individua il soggetto ammesso. Poi si qualifica la fonte dell'incentivo concorrente – statale o non statale. Solo dopo si confrontano costi, fatture e limiti di intensità.

Il secondo errore è confondere incentivo statale e incentivo pubblico. Un contributo regionale o un fondo europeo non seguono la stessa sorte di un credito d'imposta nazionale. Ma, per le imprese, possono comunque rilevare nel calcolo dell'intensità massima ai sensi del Titolo V e del GBER.

Il terzo errore riguarda le CER e l'autoconsumo. L'incentivo per la condivisione dell'energia può convivere con il Conto Termico, ma non in modo automatico e illimitato. La potenza installata, le quote d'obbligo e il livello di finanziamento dell'impianto vanno verificati con cura.

Il quarto errore è documentale. Chi non separa le spese agevolate, o non conserva una mappa chiara dei contributi ricevuti, si espone a richieste istruttorie. E spesso non è un problema di diritto, ma di prova.

UNA VERIFICA PRATICA PRIMA DELL'INVIO

Prima di trasmettere la domanda conviene usare una griglia minima. Non serve complicare il lavoro, serve renderlo difendibile.

1. identificare il soggetto ammesso: PA, ETS non economico, impresa, ETS economico, privato, condominio, ESCO o CER;
2. verificare la proprietà o il titolo sull'edificio e l'eventuale utilizzo diretto;
3. separare le spese per fattura, voce tecnica e costo ammissibile;
4. elencare tutti gli incentivi pubblici già ottenuti, richiesti o programmati;
5. distinguere incentivi statali, non statali, fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse;
6. per le imprese, calcolare l'intensità massima di aiuto (Titolo V – GBER) e confrontarla con i contributi già presenti nel RNA o nel SIAN;
7. verificare la compatibilità con CACER e l'eventuale presenza di certificati bianchi;
8. conservare una relazione interna che spieghi perché il cumulo è ammesso o perché non ricorre.

La cumulabilità Conto Termico 3.0, letta così, non è un divieto secco. È una regola di coordinamento. Premia chi costruisce la pratica con ordine e penalizza chi prova a incastrare gli incentivi alla fine, quando le fatture sono già state pagate e i codici aiuto sono già registrati.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (30/04/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO